

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

Provincia di Monza e della Brianza

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE DI VIA SUPERGA N. 11 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
14 DICEMBRE 2006 N. 27. TRIENNIO 2025-2028. CIG _____**

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____ in
Lentate sul Seveso, presso la sede comunale di Via Matteotti n. 8.

TRA LE PARTI

- Comune di Lentate sul Seveso (codice fiscale 83000890158), d'ora in avanti anche solo
«Comune», legalmente rappresentato dalla dott.ssa Valeria Torretta nella sua qualità di
responsabile del settore I – settore amministrativo, la quale interviene al presente atto in
nome e per conto del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione n. ____ adottata
dalla Giunta comunale in data _____ ed esecutiva ai sensi di legge ed in
esecuzione della determinazione n. _____ del _____

E

l'associazione _____ (C.F. _____ P.I.
_____), avente sede in _____, via
_____, legalmente rappresentata dal sig. _____
(C.F. _____), in qualità di _____,
d'ora in avanti anche solo Gestore,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune affida al Gestore la gestione del Centro sportivo comunale di via Superga n. 11,
alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dalla presente convenzione. Il Gestore

accetta la gestione del Centro sportivo allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo della pratica e della cultura sportiva. Il Comune, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, intende perseguire gli obiettivi di costante miglioramento della qualità dei servizi resi presso il Centro sportivo e l'ottimizzazione dei costi gestionali sostenuti per il funzionamento dell'impianto, affidato alla cura di coloro i quali ne costituiscono i principali utilizzatori.

ART. 2 – CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

Il Centro sportivo è composto dai seguenti spazi attrezzati e pertinenze:

- N. 1 campo da calcio in erba e n. 1 campo da calcio in erba sintetica;
- N. 1 nuova palazzina spogliatoi: con spogliatoio arbitro ed un servizio, spogliatoi atleti e due servizi e magazzino;
- N. 1 palazzina spogliatoi con: spogliatoi arbitro e due servizi, spogliatoi atleti e due servizi, magazzini, locale pronto soccorso, servizi igienici pubblici, locali accessori (biglietteria, locale tecnico, etc.) ed appartamento custode;
- N. 1 palazzetto con: area campo gioco, spogliatoi arbitro e due servizi, spogliatoi atleti e due servizi, due magazzini, locale pronto soccorso, locali accessori (biglietteria, locale tecnico, scale, etc.), tribune e due servizi igienici pubblici;
- Aree di accesso, aree verdi, viali pedonali, alberature, impianti elettrici, impianti di irrigazione ed idraulici e qualsiasi altro impianto od attrezzatura accessoria compresi entro la recinzione del Centro sportivo.

Sono espressamente esclusi dalla presente convenzione gli spazi attrezzati, relativi manufatti ed aree pertinenziali destinati a bar con separata gestione.

ART. 3 – DECORRENZA

La convenzione decorre dalla data del _____ e termina il _____.

ART. 4 – CONTRIBUTI

Per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione il Comune corrisponde al Gestore un contributo netto mensile in conto gestione di € _____ (euro _____), oltre ad IVA. Il valore complessivo della convenzione è pertanto pari a complessivi netti € _____ oltre ad IVA in misura di legge per l'intero periodo a cui si riferisce l'affidamento. Il contributo, fisso ed invariabile, dovrà essere inteso come onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, prestazioni e forniture oggetto della convenzione, nessuno escluso ed eccettuato. I pagamenti saranno effettuati in mensilità posticipate, dopo la presentazione di regolari fatture, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse; a tale fine fa unicamente fede il timbro a calendario posto sulle stesse dall'Ufficio Protocollo del Comune di Lentate sul Seveso.

Il Gestore autorizza l'associazione a riscuotere e rilasciare ad ogni effetto quietanza per le somme ricevute.

Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. Qualora il Gestore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, la presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Ai fini dei pagamenti e per la tracciabilità degli stessi, il Gestore specifica i seguenti dati identificativi del conto corrente su cui effettuare i pagamenti con pieno effetto liberatorio:

ed i seguenti dati identificativi dei soggetti che per il Gestore saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Nel caso in cui, durante la vigenza della convenzione, il Comune dovesse dotare l'impianto sportivo di ulteriori attrezzature utili allo svolgimento dei servizi previsti, il contributo potrà essere rivisto.

ART. 5 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna del Centro sportivo verrà formalizzata in apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio con l'Ufficio tecnico comunale, entro sessanta giorni dall'inizio della gestione. Il Centro sportivo verrà consegnato al Gestore nello stato rilevato all'atto del verbale di consegna. Alla scadenza della convenzione tutti i beni consegnati e quelli aggiunti nel corso dell'affidamento, tolto quanto posto fuori uso per naturale usura o degrado, verranno riconsegnati al Comune mediante la sottoscrizione di analogo verbale di restituzione. Il Gestore potrà richiedere al Comune, con cadenza annuale, un'ispezione congiunta per verificare lo stato delle attrezzature sportive prima dell'inizio della stagione sportiva. Non è consentita alcuna modifica ad aree, opere, strutture e impianti, né nuove diverse installazioni senza il preventivo consenso scritto da parte del Comune. Allo scadere della convenzione tutto quanto realizzato con il consenso del Comune rimane di proprietà dello stesso senza che il Gestore possa avanzare alcuna richiesta di rimborso o indennizzo in relazione al valore degli interventi, e fatta salva la facoltà del Comune di richiederne per tempo la rimozione a cura e spese del Gestore.

ART. 6 – PUBBLICITA' ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Il gestore è autorizzato ad effettuare in forma visiva e sonora la pubblicità ed a gestire direttamente la cartellonistica pubblicitaria fissa posta all'interno del Centro sportivo nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con introiti (al netto di diritti e tributi eventualmente dovuti) ad esclusivo beneficio del Gestore. Ogni responsabilità diretta ed indiretta verso terzi e verso il Comune resta a totale carico del Gestore. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno

essere comunicati ai servizi tributari comunali. I contratti di pubblicità che coinvolgano a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature e le aree pertinenti il Centro sportivo dovranno avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata del rapporto.

L'eventuale installazione di strutture e di impianti per la pubblicità visiva è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale. Al termine della convenzione il Gestore dovrà ripristinare gli spazi eventualmente modificati per allestimenti pubblicitari.

La responsabilità e gli oneri relativi alla pubblicità temporanea esposta dai singoli utilizzatori nel corso delle proprie attività restano a carico degli stessi.

Il Gestore potrà svolgere all'interno del Centro sportivo attività complementari comunicate per tempo al Comune, sempreché siano coerenti con la destinazione d'uso dell'impianto e con le finalità della presente convenzione. Tali attività si intenderanno autorizzate nel caso di mancato esplicito dissenso da parte del Comune entro trenta giorni dalla comunicazione. Per tutte le attività complementari eventualmente organizzate sono a carico del Gestore tutti gli adempimenti e responsabilità di pubblica sicurezza ed igiene, compresa l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni eventualmente necessarie.

ART. 7 – TARIFFE

Spetta al Comune, nel rispetto delle norme di ordinamento, stabilire le tariffe di utilizzo del Centro sportivo per le attività dallo stesso autorizzate, così come spettano al Comune i relativi introiti. E' vietato al Gestore richiedere compensi aggiuntivi agli utilizzatori per l'uso del Centro sportivo e per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, già remunerate dal Comune, pena l'immediata risoluzione della Convenzione.

Spettano al Gestore tutti gli introiti che, ad integrazione del corrispettivo, realizzerà mediante le attività complementari autorizzate.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

Con le specificazioni riportate nel «Capo II – Prestazioni» la gestione del Centro sportivo prevede l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie a garantire agli utilizzatori lo svolgimento della pratica sportiva. In particolare, spetta al Gestore provvedere:

1. all'apertura e chiusura del Centro sportivo nel rispetto dei calendari di utilizzo predisposti dal Comune,
2. alla gestione (accensione, spegnimento, sorveglianza) di tutti gli impianti luminosi, ivi compresi quelli dei campi da calcio,
3. alla gestione delle emergenze che possano compromettere il regolare svolgimento delle attività sportive, con immediato allertamento dei servizi di emergenza e degli uffici comunali di reperibilità,
4. alla custodia ed alla vigilanza degli immobili e delle attrezzature contenute nel Centro sportivo,
5. alla manutenzione dei campi di calcio e delle aree a verde del Centro sportivo, come da dettaglio indicato nell'articolo successivo.
6. agli adempimenti volti a mantenere l'omologazione del campo di calcio in erba naturale, con l'assunzione delle spese conseguenti;
7. alla pulizia del Centro sportivo complessivamente inteso, compresi viali ed aree esterne (comunque all'interno del perimetro dello stesso),
8. allo spazzamento/sgombero neve e spargimento sale – antigelo o sabbia su viali e camminamenti nella misura necessaria a garantire il regolare funzionamento del Centro sportivo,
9. alle piccole manutenzioni, quali in termini esemplificativi: sostituzione di lampadine (esclusi i riflettori dei campi di calcio e della palestra), verniciatura di piccole parti in ferro o legno, piccole tinteggiature di pareti, riparazione di rubinetti, sifoni, etc.,

disotturazione di scarichi, piccole riparazioni edili ed impiantistiche, altre analoghe manutenzioni e forniture, tutte di modesto impegno tecnico e di contenuto valore economico,

10. alla segnatura del campo in erba naturale,
11. al compimento di prestazioni occasionali rese necessarie, quale ad esempio il controllo del corretto funzionamento degli impianti;
12. se richiesto, a verificare per conto del Comune la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti da terzi appaltatori per conto del Comune mediante la firma del rapporto di esecuzione o di altro documento equivalente predisposto dall'ufficio tecnico comunale, senza che detta attività (prestata ad esclusivo titolo di collaborazione) comporti per il Gestore alcuna responsabilità o surroga dello stesso nei compiti e nelle responsabilità proprie del direttore dei lavori/responsabile unico del procedimento;
13. a segnalare all'ufficio tecnico comunale la necessità di interventi su strutture ed impianti non a carico del Gestore;
14. a predisporre annualmente una relazione a consuntivo delle prestazioni e degli interventi svolti, con il dettaglio delle entrate riscosse e delle spese sostenute. Tale relazione dovrà essere presentata all'ufficio sport entro la scadenza del 30 aprile di ciascun anno.

Nel caso di eventi atmosferici particolari quali neviccate, spetterà al Gestore, sentiti gli utilizzatori interessati con il congruo preavviso consentito dagli eventi atmosferici, stabilire se sussistono le condizioni di utilizzo dei campi da calcio ed eventualmente vietarne l'utilizzo.

Fatte salve le precisazioni previste nella convenzione, il Comune riconosce al Gestore autonomia organizzativa ed operativa nell'esecuzione delle prestazioni previste. In ogni

caso il Gestore si obbliga a dare immediata e puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dal Comune.

Fatte salve le specifiche esclusioni previste dalla presente convenzione, tutte le prestazioni non poste espressamente a carico del Comune sono di competenza del Gestore.

ART. 9 – MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO E DELLE AREE A VERDE

Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alla corretta manutenzione di tutti i campi di calcio e delle aree a verde del Centro Sportivo, garantendo i seguenti interventi:

MANUTENZIONE CAMPO IN ERBA

- Taglio del tappeto erboso dell'area di gioco;
- Strigliatura;
- Concimazione;
- Diserbo selettivo da infestanti;
- Verticut;
- Decompattamento;
- Top dressing;
- Risemina;
- Rullatura;
- Trattamento antiparassitario;
- Rimozione neve dall'area di gioco;
- Manutenzione ordinaria e gestione ordinaria dell'impianto di irrigazione.

MANUTENZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA

- Pulizia del manto in erba sintetica;
- Spazzolatura del campo.
- Manutenzione ordinaria e gestione ordinaria dell'impianto di irrigazione.

MANUTENZIONE DELLE ALTRE AREE A VERDE

- Taglio dei tappeti erbosi;
- Manutenzione di aiuole a fiori, siepi, arbusti.
- Diserbo viali.

ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli oneri per la fornitura di energia elettrica ed acqua, nonché quelli per la «gestione calore», compresa l'acqua calda sanitaria, e per il metano. Il Gestore si impegna a fare in modo che vi sia un uso responsabile e consapevole delle risorse acqua ed energia e, a tale fine, vigila affinché siano evitati sprechi e affinché siano garantite a tutti gli utilizzatori le medesime condizioni di comfort. Spettano al Comune la manutenzione programmata degli estintori, degli impianti elettrici, idraulici e termici, la manutenzione straordinaria degli impianti di irrigazione, così come tutte le attività di natura straordinaria relative alla messa a norma degli impianti rispetto a vigenti e sopravvenute disposizioni normative in materia di sicurezza.

Purché non conseguenti a fatti o inadempimenti del Gestore, sono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione ordinaria programmata e gli interventi di manutenzione straordinaria, esclusi quelli relativi ai campi da calcio ed alle aree a verde di spettanza del Gestore fermo restando che la manutenzione straordinaria resta a carico del Comune, proprietario degli impianti.

Il Comune si dichiara sin d'ora disponibile a valutare eventuali proposte di interventi migliorativi a cura del Gestore con le seguenti modalità ed alle seguenti condizioni:

- presentazione da parte del Gestore della proposta progettuale all'ufficio tecnico comunale per il rilascio di formale assenso da parte di quest'ultimo;
- realizzazione dell'intervento a spese e cura del Gestore;

- disponibilità del Comune a compensare in parte le spese sostenute dal Gestore mediante parziale esonero dalla corresponsione delle tariffe definite dal Comune per l'utilizzo degli impianti sportivi.

ART. 11 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo riconosciuto al Gestore per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione è da intendersi quale contributo in conto gestione fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione, senza che possa essere invocata dal Gestore alcuna verifica sull'entità o valore delle prestazioni eseguite.

Solo nel caso in cui il Comune richieda al Gestore l'esecuzione di prestazioni straordinarie o supplementari di carattere non occasionale, potrà essere pattuito un compenso aggiuntivo.

Nel caso di allestimento di campi da calcetto, il Comune corrisponderà al gestore un importo pari al 25% degli incassi realizzati per l'affitto degli stessi (entro il 30 giugno per il periodo gennaio-maggio ed entro il 31 gennaio per il periodo giugno-dicembre).

CAPO II – PRESTAZIONI

ART. 12 – UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO

L'utilizzo del Centro sportivo è riservato in via prioritaria alle società ed associazioni sportive lentatesi ed ai privati residenti a Lentate sul Seveso per attività inserite nei calendari di utilizzo predisposti dal Comune o comunque dallo stesso autorizzati.

Il Comune si riserva l'utilizzo incondizionato e gratuito del Centro sportivo per iniziative dallo stesso organizzate o patrocinate, fatto salvo un preavviso di almeno quindici giorni e nel rispetto delle attività complementari già autorizzate.

Il Gestore dovrà assicurare un orario annuale di apertura del Centro sportivo distribuito su tutto l'arco della settimana nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le 24.00. L'apertura domenicale e nei giorni festivi sarà, comunque, di massima prevista esclusivamente per

manifestazioni sportive o per gare/partite inserite in calendari ufficiali di campionati federali. In ogni caso, su richiesta del Comune il Gestore dovrà comunque garantire l'apertura e la funzionalità dell'impianto di domenica e nei giorni festivi nel caso di allestimento di spazi e percorsi attrezzati, liberamente aperti a tutti.

ART. 13 – CUSTODIA

Il Gestore dovrà assicurare la custodia continua del Centro sportivo e di tutto quanto nello stesso contenuto e depositato.

Fatte salve le verifiche di cui al precedente art. 8, esulano dalla responsabilità del Gestore le attività svolte in cantieri allestiti dal Comune o per conto dello stesso all'interno del Centro sportivo.

Al fine di consentire la custodia notturna, il Comune mette a disposizione del Gestore l'appartamento di pertinenza dell'impianto. Nel caso in cui il Gestore assegni in modo permanente l'appartamento ad un soggetto incaricato della custodia, lo stesso potrà utilizzarlo esclusivamente nel rispetto della destinazione d'uso ed al fine di rispondere alle esigenze abitative proprie e della sua famiglia. L'utilizzo dell'abitazione non giustifica in alcun modo l'occupazione a qualunque titolo di ulteriori aree prospicienti alla stessa, così come non consente il ricovero di veicoli privati all'interno del Centro sportivo. Sono a carico del custode, assegnatario dell'abitazione, le eventuali imposte e tasse per le quali lo stesso costituisca soggetto di imposta.

Sono a carico del Comune le spese per le utenze acqua, gestione calore, metano ed energia elettrica, mentre rimangono a carico del Gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a rendere e mantenere l'appartamento idoneo all'uso, comprese riparazioni, imbiancature, etc.

Il custode dovrà essere sempre reperibile attraverso apposito telefono cellulare, il cui numero dovrà essere comunicato agli uffici comunali per gli adempimenti di competenza.

Il Gestore dovrà garantire le prestazioni di custodia notturna e reperibilità anche nel caso di assenza del custode incaricato per ferie o altro legittimo impedimento. Il custode individuato dovrà godere del gradimento del Comune e dovrà evitare ogni attività o intervento sull'abitazione che pregiudichi il decoro del Centro sportivo.

Inoltre, l'assegnazione dell'abitazione al custode da parte del Gestore dovrà ritenersi effettuata a titolo assolutamente precario e in nessun caso si potrà estendere oltre il periodo di durata della convenzione.

ART. 14 – REPERIBILITA'

Ai fini di cui alla presente convenzione il Gestore elegge domicilio al seguente indirizzo:

_____ e comunica i seguenti recapiti:

a cui inviare tutte le comunicazioni necessarie per la gestione del servizio.

Il Gestore individua il sig. _____ quale responsabile della gestione, referente unico del Comune per tutte le incombenze relative alla convenzione e munito di un numero telefonico di pronta reperibilità.

Eventuali variazioni dei recapiti e del soggetto referente dovranno essere per tempo comunicate per iscritto corredate dai nuovi recapiti telefonici e di reperibilità.

Sia il custode che il coordinatore dovranno essere costantemente reperibili attraverso telefono cellulare, il cui numero dovrà essere comunicato agli uffici comunali.

ART. 15 – VIGILANZA

Il Gestore dovrà vigilare affinché abbiano accesso al Centro sportivo i soli utenti autorizzati, il pubblico occupi esclusivamente gli spazi allo stesso riservati e gli utenti mantengano un comportamento corretto e rispettoso delle regole di utilizzo.

ART. 16 – PULIZIA

Il Gestore dovrà assicurare che aree, strutture, impianti, attrezzature e arredi, compresi viali ed aree esterne comprese nel perimetro del Centro, siano mantenuti in perfetto stato di pulizia e di efficienza. Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti con le modalità previste dalle disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata.

Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere svolte in orari e con modalità tali da non interferire con l'utilizzo del Centro sportivo, in modo da garantire a tutti gli utilizzatori di usufruire di ambienti e attrezzature puliti e igienizzati.

Spetterà al Gestore provvedere alla fornitura di sapone liquido e carta igienica per i servizi igienici, così come dell'ulteriore materiale a perdere necessario per le operazioni di pulizia (sacchi per la raccolta dei rifiuti, etc.).

ART. 17 – PICCOLE MANUTENZIONI

Le piccole manutenzioni comprendono gli interventi descritti a titolo esemplificativo nel precedente art. 8. Nelle manutenzioni a carico del Gestore sono altresì comprese le piccole riparazioni per rotture causate dal Gestore stesso per difetto di minuta manutenzione o vigilanza, o dovute ad atti violenti di utenti (es. rottura di porte).

Tutte le piccole manutenzioni dovranno essere svolte in orari e con modalità tali da non interferire con l'utilizzo del Centro sportivo.

ART. 18 – ATTREZZATURE MACCHINARI E PRODOTTI DA UTILIZZARE

Il Gestore dovrà munirsi di tutti i mezzi e materiali che, ad integrazione di quelli messi a disposizione dal Comune, ritenga necessari ed utili per la perfetta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione.

Tutti gli attrezzi, utensili, macchinari e materiali utilizzati dovranno rispondere alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza. Tutti i beni necessari sono utilizzati, ricoverati e custoditi sotto la piena ed assoluta responsabilità del Gestore. La dotazione dei mezzi deve essere sempre mantenuta in piena efficienza ed eventualmente sostituita o integrata

in proporzione alle aumentate necessità o mutate esigenze, a spese del Gestore e senza diritto alcuno a maggiori compensi e indennità di sorta.

La manutenzione straordinaria o la sostituzione delle attrezzature messe a disposizione dal Comune è a carico del Comune stesso.

ART. 19 – DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI

Spetta al Gestore un generale controllo circa la sicurezza e funzionalità di aree, opere, strutture, impianti, attrezzature ed arredi ed il correlativo obbligo di segnalare all'ufficio tecnico comunale eventuali situazioni di pericolo o malfunzionamento che richiedano prestazioni a carico del Comune. La segnalazione non esonera il Gestore dal proseguire il servizio, dall'adoperarsi affinché siano garantite tutte le prestazioni possibili e affinché il disagio riscontrato non crei un maggior danno.

CAPO III – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI

ART. 20 – PERSONALE

Il Gestore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di lavoro sportivo, come definite dall'art. 25 del D.Lgs. 36/2021.

Le parti si impegnano a rivedere il contenuto della presente convenzione qualora vi siano rilevanti modifiche rispetto alla definizione delle mansioni rientranti tra quelle necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, sulla base dei regolamenti emessi dai singoli enti affiliati.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o altrimenti impiegato nelle attività. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In caso di inottemperanza accertata, il Comune sospenderà i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione.

Con riferimento allo staff di servizio, il Gestore si impegna:

- a comunicare preventivamente al Comune i nominativi degli addetti al servizio, compreso il nominativo del custode assegnatario dell'abitazione, così come ogni successiva variazione,
- ad adottare gli opportuni provvedimenti per l'immediata sostituzione del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo,
- a far tenere agli addetti, durante lo svolgimento del servizio, un comportamento corretto, improntato a gentilezza e disponibilità, e a dotare gli stessi di un visibile segno di riconoscimento.

E' facoltà del Comune chiedere in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, l'immediata sostituzione di addetti che, per comportamenti tenuti o per qualità personali, ledano l'immagine e/o allontanino l'utenza dall'attività sportiva svolta presso il Centro.

Tutti gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti nel rispetto delle regole tecniche e con tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza degli operatori. Il Gestore dovrà curare che siano rispettate le disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008.

ART. 21 – RESPONSABILITA'

Il Gestore dovrà adottare nel corso dell'esecuzione delle prestazioni tutti gli accorgimenti e cautele necessari a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale e dei terzi presenti nei luoghi di servizio, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. A tale scopo il Gestore dovrà munirsi, a proprie cura e spese, di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), a copertura dei rischi inerenti la gestione dei servizi affidati, con massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il Gestore dovrà attivare, altresì, una polizza infortuni per tutti i soggetti impiegati nel servizio. Copia delle suddette coperture assicurative, corredate dalle relative

quietanze, dovranno essere presentate al Comune prima della stipula della convenzione. Allo scadere di ogni annualità dovrà essere prodotta copia della relativa quietanza a conferma della sussistenza delle assicurazioni.

L'esistenza delle polizze non libera il Gestore dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 22 – CONTROLLI

Il Comune ha la più ampia facoltà di effettuare verifiche e controlli senza preavviso sull'andamento della gestione del Centro sportivo, in relazione agli obblighi posti in capo al Gestore. Il Gestore è tenuto ad assicurare sempre l'accesso agli incaricati del Comune e ad agevolarne le funzioni ispettive e di controllo.

ART. 23 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Tutti i servizi oggetto della convenzione sono da ritenersi ad ogni effetto di pubblico interesse e come tali non possono essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono anche parziale degli stessi, eccettuati i casi forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio in danno e a spese dell'inadempiente. L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio è trattenuto dalle somme dovute al Gestore, fatti salvi la risoluzione della convenzione e il risarcimento del maggior danno.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – PENALITA'

Nel caso di inadempienze o violazioni degli obblighi e delle disposizioni convenzionali, il Comune procede all'applicazione di penalità di ammontare variabile da un minimo di € 50,00 sino ad un massimo di € 250,00 per ogni violazione in considerazione della gravità della contestazione e fatti salvi l'ulteriore addebito delle spese sostenute per porre rimedio al disservizio ed il risarcimento del maggior danno. Prima di procedere all'applicazione di penali, il Comune contesta al Gestore l'addebito, assegnando un termine mai superiore a

dieci giorni per presentare controdeduzioni; la penale è senz'altro applicata se entro il predetto termine il Gestore non fornisce le giustificazioni, ovvero fornisce giustificazioni inaccettabili di fronte alle evidenze constatate. L'ammontare delle penali è determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Comune, entro i suddetti limiti minimi e massimi in relazione alla gravità della violazione senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere la convenzione.

Le eventuali penali saranno trattenute dal primo pagamento utile. Non saranno applicate penalità e le relative spese nel caso in cui il Gestore dimostri la causa di forza maggiore o comunque l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità.

ART. 25 – DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere in maniera totale o parziale le prestazioni oggetto della convenzione, pena la nullità della stessa.

ART. 26 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune si riserva la facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del C.C., di promuovere la risoluzione della convenzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nelle seguenti ipotesi ulteriori rispetto a quelle già indicate in altri articoli della convenzione:

- sospensione non autorizzata delle attività per più di due giorni consecutivi o quattro giorni totali non consecutivi nel corso di un anno;
- gravi violazioni convenzionali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo di) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti, degli addetti al servizio o di terzi;
- ingiustificata non ammissione di soggetti autorizzati all'utilizzo del Centro sportivo;
- mancata sostituzione immediata del personale per infrazioni o qualità personali che ne rendono inopportuna la destinazione al servizio;

- quando il Gestore non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un'adeguata esecuzione dei servizi ad esso affidati;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti di eventuale personale dipendente come di quelli relativi alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- mancato rispetto delle norme a tutela del lavoro, giudizialmente e definitivamente accertato;
- violazione del divieto di cessione dei servizi;
- mancata consegna o disdetta delle polizze assicurative richieste;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibili la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.;
- violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della Privacy, nel caso di comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
- esercizio nel Centro sportivo di attività diverse da quelle ammesse e autorizzate dal Comune;
- in caso di frode o grave negligenza;
- in caso di destinazione di beni e strutture comunali ad un uso diverso da quello per cui sono stati affidati.

Il Comune potrà risolvere la convenzione anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni convenzionali, udite le controdeduzioni entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, mai inferiore a dieci giorni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1454 e 1457 del C.C.. Tutti i termini indicati nella convenzione o quelli assegnati a seguito di diffide sono «essenziali» ai sensi dell'art. 1457 del C.C..

Il Comune potrà, altresì, recedere dalla convenzione con preavviso non inferiore a due mesi per motivi di pubblico interesse oppure con effetto immediato dalla data di avvenuto ricevimento di comunicazione raccomandata in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, oppure nel caso di fatti di particolare gravità in danno di utenti o di terzi e di fatti che abbiano cagionato insanabile pregiudizio al servizio o ai beni o nel caso di violazioni di norme di igiene, ordine e sicurezza pubblica.

Il Gestore potrà, invece, recedere dalla convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali con preavviso non inferiore a tre mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e di registrazione relative alla presente convenzione sono a carico del Gestore.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dedotte nel presente atto sono soggette al pagamento dell'I.V.A. e, pertanto, la registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 28 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in corso di convenzione devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Il Tribunale di Monza è comunque competente in base alle norme del Codice di Procedura Civile per tutte le controversie relative ai patti convenuti e non diversamente componibili.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Gestore è tenuto ad utilizzare i dati personali forniti dal Comune o da esso autonomamente reperiti esclusivamente per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati.

Il Comune informa che i dati conferiti dal Gestore saranno utilizzati esclusivamente per incombenze procedurali e per la gestione della presente convenzione.

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni del Codice civile, alle disposizioni di legge, con particolare riferimento alla Legge n. 241/90 ed al D.Lgs n. 267/2000 nella misura in cui applicabili, alle leggi nazionali e regionali in materia di volontariato e alle disposizioni regolamentari vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

PER IL GESTORE

PER IL COMUNE

Le parti, consensualmente e di comune accordo, approvano il contenuto e accettano espressamente gli articoli nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

PER IL GESTORE

PER IL COMUNE